



# COMUNE DI POMARANCE

PROVINCIA DI PISA

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 21/12/2023

**OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS 175/16**

L'anno **2023** il giorno **21** del mese di **Dicembre** alle ore 15.15 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza della Sindaca e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il **Consiglio Comunale**.

Risultano presenti/assenti alla discussione del presente punto all'ordine del giorno i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
ILARIA BACCI	SI	LOLA OLGA TEALE	NO
LEONARDO FEDELI	SI	STEFANO MAZZINGHI	SI
NICOLA FABIANI	SI	LINDA SOZZI	SI
ALESSANDRA FANNI	SI	LORIANO FIDANZI	SI
ANTONELLA MANCINI	SI	ENRICO MADOTTO	NO
PAOLA PIEROTTI	SI	ILARIA CAVICCHIOLI	SI
GIUSEPPINA SPINELLI	SI		

Presenti : 11 Assenti : 2

### **Preso atto che:**

- partecipa alla seduta, iniziata alle ore 15.15 del 21.12.2023, in collegamento da remoto, il Segretario Marisa Stellato che provvede alla redazione del presente verbale;

- partecipano alla seduta in presenza nella Sala Consiliare la Sindaca Ilaria Bacci, il Vice Sindaco Nicola Fabiani, i Consiglieri Antonella Mancini, Giuseppina Spinelli, Paola Pierotti, Stefano Mazzinghi, Lorian Fidanzi e Ilaria Cavicchioli;

- partecipano alla seduta in videoconferenza i Consiglieri Leonardo Fedeli, Alessandra Fanni e Linda Sozzi;
- sono assenti i Consiglieri Enrico Madotto e Lola Olga Teale;
- è presente alla seduta l'assessore esterno Alessandra Siotto;
- è attivato un audio-video collegamento che consente al Segretario Comunale un ascolto di buona qualità dei Consiglieri presenti in videoconferenza, nonché la visione degli stessi in contemporanea a video durante tutta la seduta;

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sindaca Ilaria Bacci assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

#### **VOTAZIONI:**

Il presente atto è approvato con il risultato della seguente votazione espressa per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 11; favorevoli n. 10; contrari n. 0; astenuti n. 1 (Cavicchioli).

Il presente atto è altresì dichiarato, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile.

Proposta n. 82 del 18/12/2023

OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS 175/16

Il Responsabile del Settore Finanze e Bilancio propone il seguente testo:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 42 del d. lgs 267/00;

**Considerato** quanto disposto dal D. Lgs 175/16, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 124/2015 che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e successive mm. e ii.;

**Visto** che ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. L. 50/16 (oggi D. Lgs 36/23);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs 50/16 (oggi D. Lgs 36/23) con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/16 (oggi D. Lgs 36/23);

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (... ) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P. entro il 30 settembre il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**Vista** la propria precedente deliberazione n. 58 del 27/09/2017, con la quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria sulle partecipazioni ai sensi del citato art. 24 del D. Lgs 175/16;

**Visto** l'art. 20 del D. Lgs 175/16 che prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino entro il 31 dicembre di ogni, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Vista** la propria precedente deliberazione n. 51 del 27/12/2022 con la quale è stata effettuata la ricognizione ordinaria sulle partecipazioni detenute al 31/12/2021 ai sensi del citato art. 20 comma 1 del D. Lgs 175/16;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., - ossia di piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni che:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;

**Tenuto altresì conto** che debbono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., - ossia di piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipate che versino nelle condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P., ossia:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;

b) società che risultano prive di dipendenti e abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, limite ridotto a 500.000 euro sino al triennio 2016-2018, per effetto le comma 12-quinques dell'art. 26 dello stesso D. Lgs 175/16;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Considerato** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 175/16, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% de loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs 175/16 a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici finanziari e che da detta ricognizione è scaturita l'allegata relazione (allegato A), parte integrante sostanziale della presente delibera;

**Considerato** che sono state individuate le sottoindicate partecipazioni per cui attivare azioni di razionalizzazione perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati:

- Alienazione della partecipazione in CTT Nord s.r.l., perché non più strumentale in quanto non più aggiudicatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale La decisione di alienare la partecipazione in CTT Nord s.r.l. era già stata assunta con delibera consiliare 40 del 30/09/2021, cui è seguita la pubblicazione di un bando per la vendita sul mercato della partecipazione detenuta dal Comune di Pomarance, senza che nei termini previsti siano giunte offerte. Si auspicava che durante l'anno 2022 si procedesse a deliberare la liquidazione di CTT Nord srl. Nelle more di tale decisione il Consiglio Comunale, in occasione della deliberazione n. 51 del 27/12/2022 ha ritenuto opportuno sospendere l'esercizio del diritto di recesso da CTT nord in attesa che la stessa azienda approvasse un piano industriale che prevedesse la partecipazione di CTT Nord srl alla gara per l'affidamento dei servizi di TPL così detti deboli. CTT Nord srl ad oggi ha presentato una bozza di piano industriale che, oltre a non essere ancora approvato, non prevede la partecipazione diretta di CTT Nord srl alla gara per i servizi deboli già bandita dalla Provincia di Pisa. Non si potrà quindi che procedere con l'esercizio del diritto di recesso in quanto l'azienda non svolge più, né è previsto che svolga per il Comune alcun servizio pubblico locale a rete quale è quello di TPL.  
Nelle more dell'approvazione del piano industriale, qualora dallo stesso emergesse che l'azienda è in grado di mantenere la necessaria strumentalità per l'esecuzione di prestazioni d'interesse per il Comune di Pomarance (sempre nell'ambito del trasporto locale), l'amministrazione potrà rivedere la propria posizione in merito.
- Razionalizzazione per COSVIG scrl:  
Contrariamente ad una parte dei soci di COSVIG scrl, che ritiene legittimo il versamento di quote consortili previste dallo statuto (riesumando una disposizione statutaria rimasta inattuata da oltre 15 anni), il Comune di Pomarance ritiene che sia evidente lo stato di

difficoltà economica e finanziaria in cui versa l'azienda dopo che la Regione Toscana ha dirottato verso altri soggetti la gestione del fondo geotermico e dopo i pareri di AGCOM e Corte dei Conti sull'ipotesi di costituzione di una newco SestaLab. In questo contesto e riconoscendo prevalenti le norme pubblicistiche rispetto alla normativa statutaria, il Comune ritiene sostenibile la posizione secondo la quale l'azienda che versa nelle condizioni cui fanno i commi 2 e 4 dell'art. 14 del TUSP, possa essere oggetto di un piano di risanamento che preveda anche misure di sostegno finanziario che consenta di traghettare l'azienda verso un equilibrio stabile, magari razionalizzando l'organico adeguandolo alle prestazioni che potrebbero essere offerte ai soci, prima tra tutte la gestione del fondo geotermico.

L'amministrazione comunale non ritenendo legittima la richiesta ai soci di quote non accompagnata dall'approvazione di un piano di risanamento ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 4 del TUSP, in quanto già esistenti i presupposti di crisi, prevede una razionalizzazione della partecipata COSVIG scrl che in ultima analisi debba portare all'esercizio del diritto di recesso, adottando le misure ritenute idonee a salvaguardare la propria posizione nei confronti di COSVIG scrl.

- Razionalizzazione per Geo Energy Service spa che preveda i seguenti punti:
  - individuazione di piani industriali atti a delimitare l'esposizione dell'azienda di fronte ad andamenti fuori controllo delle esigenze di spesa (come per le manutenzioni) in presenza di approvazione di tariffe demandata all'amministrazione comunale.
  - riduzione di costi del personale.
  - riduzione di costi per approvvigionamento idrico ed elettrico
  - riduzione dei costi per manutenzioni straordinarie (perdite)

Inoltre per GES spa, l'equilibrio economico finanziario dovrà essere garantito dall'adozione un idoneo piano di risanamento ex art. 14 commi 2 e 4 del TUSP che preveda le necessarie misure di sostegno.

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437- ter comma 2 cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater cod. civ.;

**Tenuto conto** degli atti istruttori compiuti dagli uffici comunali competenti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale espresse nella relazione allegata (allegato A);

**Visto** il D. Lgs 201/22 ed in particolare l'art. 30 dello stesso decreto che prevede che nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione sui servizi pubblici locali costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016";

**Dato atto** pertanto che l'allegato A alla presente delibera include l'appendice relativa ai servizi pubblici affidati a società in House soggetti alla relazione di cui al D. Lgs 201/22

**Tenuto conto** del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 del D. Lgs 267/00;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49 del D. Lgs 267/00 espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49 del D. Lgs 267/00 espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

### **DELIBERA**

1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal comune di Pomarance alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che le azioni di razionalizzazione che emergono dalla relazione allegata (allegato A) previste per l'anno 2023 consistono in:

- Alienazione della partecipazione in CTT Nord s.r.l., perché non più strumentale in quanto non più aggiudicatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale Non si potrà quindi che procedere con l'esercizio del diritto di recesso (qualora non venisse deliberata la messa in liquidazione della società) in quanto l'azienda non svolge più, né è previsto che svolga per il Comune alcun servizio pubblico locale a rete quale è quello di TPL.

Nelle more dell'approvazione del piano industriale, qualora dallo stesso emergesse che l'azienda è in grado di mantenere la necessaria strumentalità per l'esecuzione di prestazioni d'interesse per il Comune di Pomarance (sempre nell'ambito del trasporto locale), l'amministrazione potrà rivedere la propria posizione in merito.

- Razionalizzazione per COSVIG scrll:

Contrariamente ad una parte dei soci di COSVIG scrll, che ritiene legittimo il versamento di quote consortili previste dallo statuto (riesumando una disposizione statutaria rimasta inattuata da oltre 15 anni), il Comune di Pomarance ritiene che sia evidente lo stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa l'azienda dopo che la Regione Toscana ha dirottato verso altri soggetti la gestione del fondo geotermico e dopo i pareri di AGCOM e Corte dei Conti sull'ipotesi di costituzione di una newco SestaLab. In questo contesto e riconoscendo prevalenti le norme pubblicistiche rispetto alla normativa statutaria, il Comune ritiene sostenibile la posizione secondo la quale l'azienda che versa nelle condizioni cui fanno i commi 2 e 4 dell'art. 14 del TUSP, possa essere oggetto di un piano di risanamento che preveda anche misure di sostegno finanziario che consenta di traghettare l'azienda verso un equilibrio stabile, magari razionalizzando l'organico adeguandolo alle prestazioni che potrebbero essere offerte ai soci, prima tra tutte la gestione del fondo geotermico.

L'amministrazione comunale non ritenendo legittima la richiesta ai soci di quote non accompagnata dall'approvazione di un piano di risanamento ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 4 del TUSP, in quanto già esistenti i presupposti di crisi, prevede una razionalizzazione della partecipata COSVIG scrll che in ultima analisi debba portare all'esercizio del diritto di recesso, adottando le misure ritenute idonee a salvaguardare la propria posizione nei confronti di COSVIG scrll.

- Razionalizzazione per Geo Energy Service spa che preveda i seguenti punti:

- individuazione di piani industriali atti a delimitare l'esposizione dell'azienda di fronte ad andamenti fuori controllo delle esigenze di spesa (come per le manutenzioni) in presenza di approvazione di tariffe demandata all'amministrazione comunale.
- riduzione di costi del personale.
- riduzione di costi per approvvigionamento idrico ed elettrico
- riduzione dei costi per manutenzioni straordinarie (perdite)

Inoltre per GES spa, l'equilibrio economico finanziario dovrà essere garantito dall'adozione un idoneo piano di risanamento ex art. 14 commi 2 e 4 del TUSP che preveda le necessarie misure di sostegno.

3) Di incaricare gli uffici finanziari di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

5) Di dare atto che:

- per A.S.V. spa – in liquidazione e Promozione e sviluppo Val di Cecina -in liquidazione, deve concludersi la fase della liquidazione per poter poi essere definitivamente cessate.

6) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

7) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art 17 del D. L. 90/2014 e s.m.i. con le modalità del DM 25 gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del decreto correttivo;

8) Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D. Lgs 175/16 e s.m.i.;

9) Di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

\*\*\*\*\*





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 82**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS 175/16**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/12/2023

Il Responsabile di Settore

Nocetti Rodolfo

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Nocetti Rodolfo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
ILARIA BACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARISA STELLATO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Pomarance. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BACCI ILARIA in data 27/12/2023